

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1973

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona pedemontana interessante i comuni di Paderno, Crespano del Grappa e Borso del Grappa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 dicembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona pedemontana dei comuni di Paderno, Crespano e Borso del Grappa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Paderno, Crespano e Borso del Grappa;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Paderno, in persona del sindaco pro-tempore; dal comune di Crespano del Grappa, in persona del sindaco pro-tempore; dal comune di Borso del Grappa, in persona del sindaco pro-tempore; e dalla comunità Montana del Grappa, in persona del presidente pro-tempore, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un complesso panoramico di eccezionale interesse, godibile da tutte le località antistanti, ma in particolare dalla strada provinciale n. 26 «Pedemontana del Grappa». Lungo detta strada si trovano ubicati i capoluoghi di Crespano e Borso, oltre alle relative frazioni, che costituiscono parte integrante di questo complesso paesaggistico, ove l'eventuale inserimento di edifici non proporzionati, potrebbe arrecare squilibri e danni irreparabili alla armonica fusione e concordanza tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona pedemontana sita nel territorio dei comuni di Paderno, Crespano e Borso del Grappa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: il confine con la provincia di Belluno e Vicenza;

ad est: il confine tra il comune di Paderno del Grappa e quello di Possagno;

ad ovest: il confine con la provincia di Vicenza;

a sud: la linea corrente 700 metri a valle della mezzeria della strada provinciale n. 26 «Pedemontana del Grappa», per il tratto dal confine della provincia di Vicenza fino all'altezza del prolungamento verso sud della strada di Semonzetto in comune di Borso, 500 metri per il tratto dalla strada di Semonzetto fino al confine tra i comuni di Crespano e Paderno e 200 metri per il rimanente tratto in comune di Paderno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Paderno, Crespano e Borso del Grappa provvedano all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 16 novembre 1973

p. Il Ministro: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 73 dell'adunanza tenutasi il giorno 7 dicembre 1971 per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo zona pedemontana dei comuni di Paderno, Crespano e Borso del Grappa.

(Omissis)

La commissione propone il vincolo di tutela per la zona pedemontana dei comuni di Paderno, Crespano e Borso del Grappa, esclusa la piccola zona in comune di Crespano del Grappa già proposta al vincolo con verbale n. 69 in data 3 settembre 1969, segnate in rosso nella allegata planimetria e così delimitate:

a nord: il confine con la provincia di Belluno e Vicenza;

ad est: il confine tra il comune di Paderno del Grappa e quello di Possagno;
ad ovest: il confine con la provincia di Vicenza;
a sud: la linea corrente 700 metri a valle della mezzeria della strada provinciale n. 26 «Pedemontana del Grappa», per il tratto dal confine della provincia di Vicenza fino all'altezza del prolungamento verso sud della strada di Semonzetto in comune di Borso, 500 metri per il tratto dalla strada di Semonzetto fino al confine tra i comuni di Crespano e Paderno e 200 metri per il rimanente tratto in comune di Paderno.

Alla proposta così formulata danno voto favorevole il presidente, il prof. Coletti, l'ing. Carpenè e l'arch. Padoan, soprintendente ai monumenti.
(Omissis)

I sindaci di Crespano, Borso e Paderno del Grappa danno invece voto contrario, richiamandosi alle dichiarazioni del sindaco di Crespano, trascritte in premessa.

Il rappresentante degli industriali dichiara infine di astenersi.

L'esito della votazione si riassume così in quattro voti favorevoli, tre contrari ed un'astensione, per cui la proposta risulta approvata.

(13405)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972. A

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Crespano del Grappa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 settembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone del comune di Crespano del Grappa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Crespano del Grappa;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dai signori Rigo Remo e Leone, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché, site ai margini del centro abitato, rappresentano l'inizio della godibilità di ampi spazi verdi che si succedono inerpandosi fino alla sommità montana. Le predette zone hanno acquistato maggior interesse paesaggistico a seguito della creazione di una nuova strada che le lambisce, valorizzando, così, tutto l'aspetto dell'ampio quadro naturale collinare;

Decreta:

Le sottoindicate zone site nel territorio del comune di Crespano del Grappa hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Le zone sono delimitate nel modo seguente:

a nord: la strada comunale corrente lungo il confine nord dei mappali 75, 121 e 79, foglio VIII, sezione U, dalla mezzeria della Valle del Corpon a quella della via S. Lucia o strada comunale dei Larghi;

ad est: l'asse della via S. Lucia o strada comunale dei Larghi, dall'incrocio con la predetta strada lungo i mappali 75, 121 e 79 fino al confine sud del mappale 82, foglio VIII, sezione U;

a sud: la strada comunale S. Vito, dalla mezzeria della Valle del Corpon al confine sud del mappale 80, ed il confine sud dei mappali 80, 81 e 82, foglio VIII, sezione U;

ad ovest: l'asse della Valle del Corpon dall'incrocio con la strada comunale a nord dei mappali 75, 121 e 79 fino alla strada comunale S. Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Crespano del Grappa provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 69 dell'adunanza tenutasi il giorno 3 settembre 1969 per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo a sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei mappali 77 e 123, foglio VIII, sezione unica e zone circostanti del comune di Crespano del Grappa;

(Omissis)

La Commissione propone il vincolo di tutela sull'area del comune di Crespano del Grappa rappresentata dai mappali 77 a-b-c e 123 a-b-c, foglio VIII, sezione U, di proprietà dei fratelli Rigo Remo e Leone, già oggetto di provvedimento ministeriale a sensi dell'art. 8 della citata legge n. 1497, nonché sulla zona circostante segnata in rosso nella allegata planimetria e così delimitata:

(Omissis)

La proposta messa ai voti dal Presidente viene approvata da tutti i membri della commissione con la sola astensione del vice sindaco di Crespano del Grappa.

(Omissis).

(7218)